

PS12816 - ALESSANDRO BERTON-GUADAGNI FACILI

Provvedimento n. 31574

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Nuovo Regolamento");

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2024, con la quale è stato avviato il procedimento PS12816 nei confronti del professionista Alessandro Berton;

VISTE le proprie decisioni del 28 gennaio 2025 e del 31 marzo 2025, con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento e di completare gli adempimenti istruttori, garantendo il pieno contraddittorio nonché in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 23 settembre 2024, con la quale il professionista Alessandro Berton ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nelle date 23 dicembre 2024, 12 e 24 marzo 2025, trasmettendo in quest'ultima data la versione definitiva e consolidata;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Alessandro Berton, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo ([*omissis*]^{*}). Il Professionista risulta operare come divulgatore di metodi per guadagnare mediante il caricamento di video - realizzati con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale - sulla piattaforma YouTube; egli inoltre promuove corsi di formazione ed eventi mediante il sito *web* "bertonalessandro.com".

II. LE PRATICHE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le condotte del Professionista consistenti nel pubblicare mediante un canale YouTube, creato e gestito personalmente, e mediante l'account Instagram "alessandroberton", in maniera reiterata foto e/o video in cui pubblicizza e offre a pagamento un metodo per conseguire significativi risultati economici.

3. Tali condotte riguardano, specificamente:

a) la promessa della realizzazione di elevati guadagni facili e sicuri, conseguibili a patto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. Ad esempio, il Professionista propone l'iscrizione a corsi ed eventi volti all'apprendimento di un metodo per realizzare video da caricare su YouTube in grado di generare un "*guadagno automatico mensile online*", senza la necessità di acquistare e rivendere prodotti. In particolare, in alcune dirette video il Professionista afferma che il "metodo" proposto consente di "*generare uno stipendio extra tutti i mesi SEMPLICEMENTE CARICANDO DEI VIDEO SU YOUTUBE*", senza la necessità di produrre personalmente i video, prospettando così alla propria *audience* - attraverso ripetute espressioni enfatiche e senza concrete dimostrazioni del metodo promosso - la certezza di un facile e ingente guadagno idoneo a garantire un'entrata fissa e stabile senza disporre di particolari competenze;

b) il vanto di risultati professionali e personali eccezionali non verificabili;

c) l'omessa utilizzazione della dicitura di *advertisement*, che renda edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;

d) l'omissione o inadeguata evidenziazione, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati, di elementi, quale, ad esempio, il costo, l'identificazione e/o il recapito del Professionista, rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore. In particolare, risulta che durante una specifica diretta YouTube, il Professionista ha rivelato l'onerosità del servizio prestato solo a seguito di una richiesta esplicita di un *follower*;

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

e) il vanto, nella piattaforma di Instagram, di una popolarità basata su un numero di *follower* pari - nella prima metà del 2024 - a circa 26.800 per l'account "@alessandroberton", di cui, in base ai parametri di calcolo utilizzati da siti specializzati (www.inbeat.co), circa il 75% è risultato essere composto da *fake follower*, ossia da profili Instagram di *follower* non autentici.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

4. In relazione alle condotte descritte, in data 10 luglio 2024, è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12816, per la possibile violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera bb-*quater* del Codice del consumo.

Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.

5. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 9 agosto 2024 e ha risposto alla richiesta di informazioni in data 9 settembre 2024.

6. In data 23 settembre 2024, Alessandro Berton ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 23 dicembre 2024, 12 e 24 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento.

7. Il Professionista è stato sentito in audizione dagli uffici dell'Autorità in data 29 novembre 2024.

8. In data 27 marzo 2025, è stata comunicata al Professionista la chiusura della fase istruttorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento.

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

9. Nella risposta alla richiesta di informazioni¹, nonché nel corso dell'audizione del 29 novembre 2024 dinanzi agli Uffici, il Professionista ha fornito alcuni elementi utili a comprendere le caratteristiche dell'attività svolta dallo stesso, nonché a integrare gli impegni proposti.

10. L'attività svolta dal Professionista consiste nella promozione e vendita di servizi di formazione e consulenza, volti a fornire agli utenti interessati - attraverso un gruppo di lavoro composto da esperti del settore della produzione di video digitali - informazioni utili ad avviare un'attività remunerativa di creatore di contenuti sulla piattaforma YouTube, utilizzando l'Intelligenza Artificiale (di seguito anche "IA").

11. Di conseguenza, secondo il Professionista, contrariamente a quanto ipotizzato nella comunicazione di avvio del procedimento, egli non potrebbe essere ricondotto nella categoria dei cosiddetti *influencer*, così come individuata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nelle proprie "Linee-guida" in materia², secondo cui per "*influencer si intendono quei soggetti che svolgono un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale [...]*", in quanto, lungi dallo svolgere attività assimilabile a quella dei fornitori di servizi media audiovisivi, si "limita" a offrire i servizi di formazione sopra descritti.

12. Inoltre, il Professionista, pur ribadendo che né lui stesso né il suo gruppo di lavoro hanno mai utilizzato il profilo Instagram "@alessandroberton" quale strumento di promozione dei servizi offerti su YouTube oggetto del presente procedimento, in quanto si tratterebbe di un profilo di carattere personale e, come tale, non più accessibile al pubblico già dal settembre 2024. In ogni caso, il Professionista, pur non avendo mai ricevuto comunicazioni/avvisi da Instagram riguardo al presunto utilizzo di *fake follower*, né acquistato *fake follower*, utilizzando l'apposita funzione fornita da Instagram, ha riferito di aver provveduto già nel corso del procedimento a eliminare 385 *follower* considerati dalla stessa rete sociale quale "*spam*" o "*sospetti*".

13. Con nota pervenuta in data 23 settembre 2024, il Professionista ha presentato una prima proposta di impegni. Con successiva nota, pervenuta in data 23 dicembre 2024, Alessandro Berton ha presentato una versione consolidata degli impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento, trasmettendone la versione non confidenziale in data 24 marzo 2025.

Impegno I - Miglioramento della comunicazione e implementazione delle informazioni in merito ai guadagni derivanti dal caricamento dei video su YouTube

14. A partire dal mese di dicembre 2024, il Professionista ha provveduto a integrare il contenuto delle dirette e degli eventi gratuiti con degli interventi volti a spiegare agli utenti i criteri di guadagno e di monetizzazione dei video previsti da YouTube. Sempre a partire dal dicembre 2024, è stata inoltre rimossa ogni enfasi, nonché riferimento, all'automaticità del guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube.

15. In particolare, come riportato nella descrizione presente sulla pagina principale del canale YouTube del Professionista (Figura 1, seguente), sono stati inseriti i seguenti messaggi: "*I contenuti presenti su questo canale*

¹ [Cfr. nota pervenuta il 9 settembre 2024, prot. 83575.]

² [Cfr. allegato A della delibera AGCom n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024, recante "Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico".]

YouTube hanno una finalità promozionale”; “I nostri risultati e quelli dei miei studenti non sono tipici. Acquistando o accedendo ai nostri percorsi potrai guadagnare di meno o di più rispetto ai risultati che vedi. Se stai cercando “guadagni facili” o “diventa ricco in un giorno” questo NON fa per te”.

Figura 1 – Descrizione inserita nella pagina iniziale del canale www.youtube.com/@alessandroberton

The screenshot shows the YouTube channel page for Alessandro Berton. The channel name is 'Alessandro Berton'. The description reads: 'Scopri come Guadagnare una Nuova Entrata caricando Video su YouTube'. Below this, there is a link: 'Clicca qui https://bertonalessandro.com/evento-6'. The main body of the description states: 'I contenuti presenti su questo canale YouTube hanno una finalità promozionale. I nostri risultati e quelli dei miei studenti non sono tipici. Acquistando o accedendo ai nostri percorsi potrai guadagnare di meno o di più rispetto ai risultati che vedi. Se stai cercando “guadagni facili” o “diventa ricco in un giorno” questo NON fa per te.' Underneath the description, there is a section for 'Ulteriori informazioni' (Additional information) which includes: 'Visualizza indirizzo email' (View email address), the channel URL 'www.youtube.com/@alessandroberton', the location 'Emirati Arabi Uniti' (United Arab Emirates), the subscription date 'Data iscrizione: 23 mag 2020', the number of subscribers '16.900 iscritti', the number of videos '14 video', and the total views '48.745 visualizzazioni'.

16. Il Professionista ha integrato la descrizione di tutti i video presenti su YouTube dando enfasi alla non automaticità dei guadagni derivanti dal caricamento di video sulla medesima piattaforma. Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l’attività oggetto del procedimento.

Impegno II - Miglioramento della comunicazione in merito ai guadagni ottenuti dal Professionista e dal suo gruppo di lavoro

17. A partire dal mese di dicembre 2024, ogni qualvolta il Professionista farà riferimento ai risultati ottenuti da lui stesso e dal suo gruppo di lavoro, si impegna a integrare la relativa comunicazione, con modalità e forme adeguate, volte a spiegare agli utenti che tali risultati non derivano dalla mera attività di caricamento di video su YouTube, bensì sono legati al raggiungimento di determinati livelli di visualizzazioni e di interazioni sulla piattaforma. Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l’attività oggetto del procedimento.

Impegno III - Inserimento di disclaimer pubblicitari

18. A partire dal mese di dicembre 2024, il Professionista presenta ogni diretta o evento gratuito evidenziando, con modalità e forme adeguate (ad esempio, con l’inserimento di una scritta/immagine in sovrimpressione, un cosiddetto *super*), anche la loro natura promozionale, rappresentando agli utenti che lo scopo di tali incontri gratuiti è quello di fornire alcune nozioni sull’attività di caricamento di video su YouTube volti a trarre un eventuale profitto, nonché promuovere uno specifico corso a pagamento e i relativi servizi di consulenza. Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l’attività oggetto del procedimento.

Impegno IV - Integrazione delle comunicazioni concernenti il costo dei servizi e i recapiti del professionista

19. Il Professionista si impegna a rendere maggiormente visibili i propri recapiti già presenti nella descrizione testuale sottostante le dirette e gli eventi su YouTube, oltre a comunicarli nel corso degli incontri in diretta. Inoltre, il prezzo dei Servizi (ad esempio, del corso e delle consulenze, indicando i prezzi finali ai consumatori, ovvero includendo anche l’IVA, se dovuta) verrà indicato, oltre che durante le dirette, anche nelle condizioni generali di contratto visibili in

calce nella pagina di registrazione agli eventi e nella descrizione dei video caricati su YouTube. Infine, il Professionista ha integrato le suddette condizioni generali di contratto, impegnandosi, tra le altre cose, a:

- i) definire con maggiore chiarezza i servizi offerti, specificandone le caratteristiche, i limiti e le aspettative realistiche dei risultati;
- ii) esplicitare ancor più i costi nel corso delle consulenze (eventuali), i termini di pagamento e le modalità di fatturazione;
- iii) descrivere le procedure di assistenza, indicando i contatti del servizio clienti, già rappresentati durante le dirette e gli eventi;
- iv) individuare con maggiore chiarezza le condizioni di recesso per entrambe le parti, specificando eventuali penali o condizioni per l'interruzione dei Servizi.

Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno V - Verifica dei c.d. fake follower sul profilo Instagram del Professionista e la loro eventuale rimozione

20. Il Professionista verificherà periodicamente l'autenticità dei *follower* del suo profilo Instagram, anche chiedendo il necessario supporto alla predetta piattaforma e provvederà alla rimozione di eventuali *fake follower*.

Sulla base della prima verifica effettuata nel corso del procedimento, il Professionista ha già individuato 385 *follower* considerati "sospetti".

Il Professionista riporterà all'Autorità i primi risultati di tale attività entro sessanta giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni, e darà corso a tale verifica fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno VI - Rifacimento del sito internet www.bertonalessandro.com

21. Il Professionista si impegna a riorganizzare l'attuale sito *web* in cui gli utenti possono registrarsi agli eventi organizzati dallo stesso, fornendo una struttura chiara e facilmente navigabile per i consumatori. In particolare, il Professionista si impegna a:

- i) inserire un'apposita sezione con la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei servizi offerti e delle modalità di erogazione;
- ii) inserire un'apposita sezione sui prezzi dei corsi e dei servizi di consulenza aggiuntiva (indicandoli come prezzi finali ai consumatori, ovvero includendo anche l'IVA, se dovuta);
- iii) dare maggiore evidenza ai termini e condizioni generali di contratto.

Il Professionista attuerà tale Impegno entro centoventi giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni, e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno VII - Adozione di strumenti di compliance in materia di tutela del consumatore

22. Il Professionista si impegna ad adottare strumenti interni alla sua organizzazione volti ad assicurare la conformità dell'attività commerciale in questione alla disciplina in materia consumeristica. A tal fine, il Professionista si impegna a:

- i) istituire un *team* interno dedicato alla *compliance* consumeristica, incaricato di monitorare le comunicazioni commerciali e assicurarsi che tutte le attività promozionali siano conformi alla normativa sulla tutela del consumatore;
- ii) introdurre un processo di revisione preventiva per tutti i contenuti commerciali, inclusi video, *post* sulle reti sociali e materiali promozionali che, ove necessario, preveda il coinvolgimento di consulenti legali esterni.

Il Professionista attuerà tale Impegno entro centoventi giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni, e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo internet, in data 18 aprile 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

24. Con comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2025, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo. L'Autorità, in particolare, ha considerato che, nel caso di specie, il Professionista "è un personaggio pubblico di successo, popolare nei social network, ed è, per ciò, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico" e che, inoltre, "il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate". Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha, pertanto, rilevato che "la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite Internet" e ha ritenuto che "Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità".

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

25. Preliminarmente, con specifico riferimento a quanto sostenuto, dalla Parte in corso di istruttoria rispetto alla definizione di *influencer*, si osserva che la definizione che in tale sede rileva è unicamente quella finalizzata a qualificare chi svolge "marketing di influenza" come "Professionista ai sensi della Direttiva 2005/29/CE e, quindi, dell'articolo 18 del Codice del consumo. In particolare, in base agli orientamenti interpretativi della Commissione europea in materia di pratiche scorrette³, con il termine "influencer" si identifica "una persona fisica o un'entità virtuale che ha un pubblico più vasto della media in una piattaforma pertinente"; la qualifica di professionista compete, a prescindere dalle dimensioni del loro seguito, alle "persone che svolgono frequentemente attività promozionali rivolte ai consumatori sui loro account di media sociali"; agli *influencer* che raccomandano propri prodotti o la propria attività si applicano le medesime norme previste per coloro che pubblicizzano beni e servizi di terzi. Pertanto, alla luce di tale definizione, Alessandro Berton può essere qualificato come *influencer*, ai sensi del Codice del consumo.

26. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del 10 luglio 2024, considerato che tengono conto di tutte le contestazioni oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e appaiono risolutivi delle relative problematiche.

27. Con riferimento alle comunicazioni e alle informazioni fornite ai consumatori (Impegno I), appare rilevante la circostanza che il Professionista abbia già provveduto a integrare il contenuto delle dirette e degli eventi gratuiti, specificando che "il guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube non è automatico, bensì eventuale e subordinato al raggiungimento di determinate visualizzazioni e interazioni"; in particolare, già negli annunci e nelle dirette tenute dal Professionista a partire dal mese di dicembre 2024 (Impegno II), viene esplicitato che per ottenere una "monetizzazione" dei video, è in primo luogo necessario raggiungere una dimensione minima del proprio canale YouTube, corrispondente a 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazione.

28. Peraltro, il Professionista ha già provveduto a eliminare la gran parte delle affermazioni enfatiche relative alla facilità e agli automatismi di guadagno quali, ad esempio, "guadagno automatico mensile online", "generare uno stipendio extra tutti i mesi SEMPLICEMENTE CARICANDO DEI VIDEO SU YOUTUBE", impegnandosi a non utilizzare neanche in futuro affermazioni dal medesimo tenore, eliminando in tal modo l'impressione di facilità e immediatezza dei guadagni conseguibili sulla piattaforma YouTube.

Inoltre, è stata rimossa l'enfasi e il riferimento all'automaticità del guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube, anche attraverso l'inserimento in sovrimpressioni nei video promozionali e nella descrizione degli stessi video presenti su YouTube, del disclaimer "Se cerchi guadagni facili questa diretta non fa per te". Il Professionista ha inserito, anche attraverso pannelli in sovrimpressioni, il riferimento alla natura promozionale delle presentazioni (Impegno III).

29. Il costo dei summenzionati servizi di formazione e consulenza è stato inserito sia come testo in sovrainpressione durante le dirette promozionali, sia nella versione delle condizioni di vendita, allegata alla comunicazione del 23 dicembre 2024 (Impegno IV). Tali Condizioni, pertanto, adesso specificano maggiormente i costi del corso e delle consulenze, i termini di pagamento e le modalità di fatturazione, le procedure di assistenza, le condizioni di recesso per entrambe le parti, le penali o condizioni per l'interruzione dei servizi, e riportano i recapiti del Professionista (posta elettronica e numero di cellulare).

30. Infine, la complessiva riorganizzazione del sito con l'inserimento di un'apposita sezione con la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei servizi offerti, delle modalità di erogazione, nonché dei costi (indicando il prezzo inclusivo dell'IVA, se dovuta), e l'adozione di strumenti di *compliance* all'interno della propria organizzazione, che saranno completati entro centoventi giorni dall'accettazione degli impegni da parte dell'Autorità (Impegni VI e VII), contribuiranno a offrire un'informativa più idonea e in linea con la disciplina consumeristica, atta a rendere il consumatore edotto circa le effettive caratteristiche dei corsi e delle consulenze offerti dal Professionista e dal suo gruppo di lavoro.

31. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal professionista Alessandro Berton, nei termini esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del professionista Alessandro Berton;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, nei confronti del professionista Alessandro Berton gli impegni dallo stesso

³ [Cfr. Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE (2021/C 526/01), pagg. 97-99.]

presentati nella loro versione definitiva in data 24 marzo 2025 come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che il professionista Alessandro Berton, informi l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera dell'avvenuta attuazione dell'Impegno V, ed entro centoventi giorni dell'avvenuta attuazione degli Impegni VI e VII.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Nuovo Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli